



COMUNE DI SANTA LUCE

Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE

Numero 230 del 19-03-2026

OGGETTO: MODIFICA IN AUTOTUTELA DEL BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC) - APPROVAZIONE NUOVO BANDO E RIAPERTURA DEI TERMINI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visti

- la **Legge 15 gennaio 1992 n. 21** recante “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
- la **Legge Regionale Toscana n. 67/1993**;
- il **D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267**;
- la **Legge 7 agosto 1990 n. 241**, con particolare riferimento agli articoli 21-quinquies e 21-nonies;
- il **D.P.R. 445/2000**;
- il **Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente**, approvato dal Consiglio comunale nella seduta del **23 dicembre 2025** ;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 161 del 23.02.2026 con la quale è stato approvato il bando di concorso pubblico per l'assegnazione di n. 3 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC);

Considerato che successivamente alla pubblicazione del bando sono pervenute osservazioni da parte di operatori del settore in merito alla struttura dei criteri di valutazione e alla ripartizione dei punteggi;

Rilevato

che a seguito di verifica istruttoria interna è emersa l'opportunità di procedere ad una revisione del bando al fine di:

- rendere maggiormente **chiari e predeterminati i criteri di attribuzione dei punteggi**;
- specificare in modo più dettagliato la griglia di valutazione dei titoli professionali;
- distinguere in modo più puntuale l'esperienza professionale nel settore NCC rispetto ad altre attività di conduzione di veicoli adibiti al trasporto di persone;
- definire con maggiore precisione i criteri di valutazione dei **progetti di utilità sociale**;
- introdurre una **formula matematica proporzionale** per l'attribuzione del punteggio relativo ai chilometri annui di servizi sociali;
- garantire la massima trasparenza e oggettività nella valutazione delle candidature;

Considerato altresì che tali modifiche non incidono sui requisiti di partecipazione alla procedura ma sono finalizzate esclusivamente a migliorare la chiarezza e la trasparenza dei criteri di selezione;

Considerato inoltre

- che il servizio di noleggio con conducente, pur configurandosi come attività economica esercitata in regime di autorizzazione amministrativa, svolge nel contesto dei piccoli comuni anche una funzione di supporto alla mobilità locale e di integrazione dei servizi di trasporto disponibili sul territorio;
- che nel Comune di Santa Luce, caratterizzato da una popolazione residente distribuita in un territorio prevalentemente rurale e con presenza di fasce di popolazione anziana o con difficoltà di mobilità, il servizio NCC può contribuire in modo significativo a migliorare l'accessibilità ai servizi e la partecipazione alla vita sociale della comunità;
- che, in tale contesto, l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno prevedere nel bando specifici **criteri premiali collegati alla realizzazione di servizi di utilità sociale**, quali, a titolo esemplificativo:
 - ✓ servizi di accompagnamento per iniziative rivolte alla popolazione anziana;
 - ✓ supporto alle attività educative e ricreative organizzate dal Comune, quali i campi solari;
 - ✓ servizi di trasporto agevolato per persone fragili o con ridotta mobilità;
 - ✓ supporto logistico a iniziative e manifestazioni promosse dall'Amministrazione comunale;
- che tali criteri premiali risultano coerenti con l'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione e sono finalizzati a valorizzare la disponibilità degli operatori economici a collaborare con il Comune nello sviluppo di servizi di mobilità utili alla comunità locale;
- che la previsione di un **progetto di utilità sociale valutabile ai fini della graduatoria** consente di coniugare la selezione di operatori professionalmente qualificati con la promozione di servizi che possano generare benefici concreti per il territorio e per i cittadini.

Ritenuto pertanto che l'introduzione di criteri premiali collegati alla realizzazione di servizi di utilità sociale e di supporto alla comunità locale risponda pienamente all'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione comunale e risulti coerente con i principi di buon andamento e di efficacia dell'azione amministrativa.

Considerato inoltre che il servizio di noleggio con conducente, pur configurandosi come attività economica esercitata in regime di autorizzazione amministrativa, svolge nel contesto dei piccoli comuni anche una funzione di supporto alla mobilità locale e di integrazione dei servizi di trasporto disponibili sul territorio;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla **modifica del bando in via di autotutela**, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, al fine di garantire la piena conformità della procedura ai principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento;

Richiamati

- i consolidati orientamenti della giurisprudenza amministrativa secondo cui l'Amministrazione conserva il potere di riesaminare i propri atti al fine di garantirne la legittimità, la correttezza e la piena rispondenza all'interesse pubblico, tra cui:
- Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1605/2017, che afferma come l'esercizio del potere di autotutela costituisca espressione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa e consenta alla pubblica amministrazione di intervenire sui propri atti al fine di rimuovere eventuali criticità o migliorare la trasparenza delle procedure;
- Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4617/2018, secondo cui l'amministrazione può procedere al riesame degli atti di gara o delle procedure selettive quando ciò sia finalizzato a garantire maggiore chiarezza dei criteri di valutazione e a prevenire possibili contenziosi;
- Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3849/2021, che ribadisce la legittimità dell'intervento in autotutela quando l'amministrazione intenda adeguare i criteri di una procedura selettiva ai principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento tra i partecipanti;

Considerato che l'intervento in autotutela è motivato dal prevalente interesse pubblico a garantire una procedura selettiva pienamente trasparente, con criteri di valutazione chiari e predeterminati, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione.

Ritenuto inoltre opportuno disporre la **riapertura dei termini per la presentazione delle domande**, al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura concorsuale e consentire ai potenziali candidati di presentare domanda sulla base dei nuovi criteri stabiliti dal bando;

Dato atto che le eventuali domande già presentate restano valide e potranno essere integrate dai candidati entro il nuovo termine stabilito dal bando;

DATO ATTO che è stato predisposto un **nuovo bando corretto**, unitamente agli allegati:

- schema domanda
- allegato B – progetto utilità sociale
- allegato C – criteri di valutazione
- allegato D schema di convenzione

DETERMINA

1. **di modificare in autotutela** il bando di concorso per l'assegnazione di n. 3 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC), approvato con determinazione n. 161 del 23/02/2026
2. **di approvare il nuovo bando di concorso pubblico**, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
3. **di approvare i seguenti allegati** al bando:
 - **Allegato A** – modello di domanda di partecipazione;
 - **Allegato B** – schema di progetto di utilità sociale;
 - **Allegato C** – criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi;
 - **Allegato D** – schema di convenzione per servizi di utilità sociale;
4. **di disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande** per un periodo di **30 giorni dalla pubblicazione del nuovo bando**;
5. **di stabilire** che restano valide le eventuali domande già presentate, con facoltà per i candidati di integrarle entro il nuovo termine;
6. **di disporre la pubblicazione del bando** all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Daniela Galluzzi

La presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., apposto mediante firma elettronica su relativo file. Il fascicolo consultabile con modalità previste dal vigente Regolamento per l'Accesso del Comune è conservato presso questa struttura. Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg;
- ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 gg.

Il Responsabile dell'Area

ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.